



COMUNE DI ANCONA

Largo XXIV Maggio, n. 1 – 60123

**ASSESSORATO ALL'URBANISTICA
DIREZIONE SPORTELLO UNICO INTEGRATO (S.U.I.)
EDILIZIA PRIVATA, PRODUTTIVA E COMMERCIO**

CAPITOLATO SPECIALE

Servizio di salvataggio, sorveglianza balneare e altre attività inerenti la sicurezza della balneazione sulle spiagge libere del Passetto, Torrette e Palombina per le stagioni balneari 2017 – 2018 – 2019.

C.I.G. 7063102029

ART. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura dei servizi di salvataggio, sorveglianza balneare e altre attività inerenti la sicurezza della balneazione sulle spiagge libere del territorio del Comune di Ancona, ai sensi dell'art. 2-bis del Regolamento della Regione Marche n. 2 del 13/05/2004 (BUR 20 maggio 2004 n. 51).

Il servizio viene affidato in modo unitario, per cui l'offerta non può essere frazionata.

Le spiagge libere sulle quali dovrà essere garantito il servizio di salvataggio e la posizione indicativa delle postazioni sono indicate nell'articolo 2.

ART. 2 – Descrizione del servizio

Le aree di spiaggia libera oggetto dell'appalto sono le seguenti:

- 1) ***Spiaggia del Passetto.*** Si intende il tratto di spiaggia libera dalla rotonda fino alla spiaggia in concessione.
- 2) ***Spiaggia di Torrette.*** Si intende il tratto di spiaggia libera dal sottopasso del circolo Arti e Mestieri a Torrette fino all'altezza Residence ex-Villa Adria.
- 3) ***Spiaggia di Palombina.*** Si intendono i tratti di spiaggia libera nel tratto tra Ponte Manarini e Piazzale Romita e del tratto di spiaggia libera ai confini con Falconara all'altezza sottopasso ex CIF.

Dovranno essere garantite le seguenti postazioni di salvataggio e sorveglianza balneare:

- a) spiaggia del Passetto n. 1 postazione
- b) spiaggia di Torrette/Palombina n. 2 postazioni
- c) spiaggia di Palombina n. 1 postazione

La sorveglianza dovrà essere garantita per tutto il periodo balneare, così come definito dal Regolamento n. 2/2004 della Regione Marche e dagli atti dell'Amministrazione Comunale, con le modalità previste dall'apposita "Ordinanza di Sicurezza balneare", emessa annualmente dalla Capitaneria di Porto di Ancona.

Per tutte le postazioni di salvataggio e sorveglianza balneare, il servizio dovrà essere reso continuativamente dalle ore 10,00 alle ore 18,00 e dovrà essere assicurato indipendentemente dalle condizioni meteorologiche durante il periodo e gli orari fissati.

Nel periodo di tempo compreso tra le ore 13,00 e le ore 15,00 il servizio di salvataggio potrà essere garantito per postazioni limitrofe anziché per ogni singola postazione, in modo che sia comunque assicurata la continuità del servizio medesimo.

Di tale previsione dovrà essere informata la stazione appaltante e dato avviso al pubblico, a cura e spese dell'appaltatore, mediante apposito cartello e bandiera gialla issata.

Nei tratti di spiaggia ove non prevista la postazione di salvataggio, dovrà essere installata a cura dell'appaltatore segnaletica di avviso conforme alla normativa vigente, provvedendo anche alla

fornitura dei cartelli, redatti in più lingue (almeno in italiano e in inglese), indicanti la mancanza del servizio stesso.

La distanza tra ogni cartello non potrà essere superiore ai centocinquanta metri.

Sui tratti di spiaggia libera assegnata, l'appaltatore dovrà:

- fornire, posizionare, mantenere e rimuovere alla fine di ciascuna stagione balneare i pali di sostegno, le boe di delimitazione, i corpi morti, le cime e quant'altro necessario alla installazione di tutta la cartellonistica, nonché tutti gli approntamenti previsti dalla ordinanza di sicurezza balneare emessa dalla Capitaneria di Porto, conformemente alla tempistica e alle prescrizioni emesse dalla stessa;
- provvedere al posizionamento e alla rimozione della cartellonistica di avviso ai bagnanti dei divieti temporanei di balneazione conseguenti alla emanazione di specifiche ordinanze, secondo modalità e posizionamenti indicati dalla stazione appaltante nell'**Allegato 1**, per tutto l'arco temporale dalle ore 7,30 alle ore 24,00 individuato quale orario di apertura e funzionamento degli stabilimenti balneari e per tutta la stagione balneare come annualmente stabilita dalla Regione Marche;
- fornire, posizionare, mantenere in opera e rimuovere alla fine di ciascuna stagione balneare le boe, i gavitelli (circa quaranta) di delimitazione degli specchi d'acqua riservati alla balneazione indicati nell'**Allegato 2**, compresi i corpi morti, le cime e quant'altro necessario alla loro installazione, secondo tutte le prescrizioni contenute nella ordinanza di sicurezza balneare emessa dalla Capitaneria di Porto;

L'appaltatore dovrà provvedere alla sorveglianza e manutenzione di tutti i presidi per la sicurezza balneare per tutta la durata dell'appalto.

Ove non disponibili da parte del Comune le torrette di avvistamento e le imbarcazioni di servizio con dotazioni complete o qualora non ritenute idonee, le stesse dovranno essere fornite dall'appaltatore.

Nel periodo di svolgimento del servizio la responsabilità civile e penale nella gestione dell'attività di salvataggio rimarrà ad esclusivo carico dell'appaltatore.

ART. 3 – Durata dell'appalto e calendario del servizio

L'appalto riguarda le stagioni balneari degli anni 2017 – 2018 - 2019, come definita dagli atti delle Amministrazioni competenti.

Non è prevista alcuna proroga tacita dell'appalto.

I periodi durante i quali dovrà essere garantito il servizio di salvataggio per ciascuna stagione balneare devono intendersi quelli definiti dall'art. 2 bis del Regolamento Regione Marche n. 2/2004 e precisamente:

- primo fine settimana del mese di giugno di ciascun anno;
- continuativamente dal secondo sabato del mese di giugno fino alla prima domenica del mese di settembre di ciascun anno;
- relativamente a una postazione sulla spiaggia di Torrette/Palombina il servizio dovrà essere reso solo per quaranta giorni consecutivi nei mesi di luglio e agosto, secondo le modalità fissate annualmente dal Responsabile del Procedimento.

L'orario del servizio sarà dalle ore 10,00 alle ore 18,00.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a modifiche dei periodi e degli orari del servizio di salvataggio nei limiti del 20% dell'importo di contratto.

La consegna dell'appalto avverrà con verbale sottoscritto dalle parti, anche prima della stipula del contratto e comunque dopo l'aggiudicazione definitiva, qualora lo richieda l'Amministrazione.

ART. 4 – Importo

L'importo a base di gara ammonta a €. **149.241,46 oltre ad IVA.**

Il corrispettivo è riferito all'intera durata dell'appalto indicata all'art. 3.

L'importo del corrispettivo è fisso e invariabile per tutta la durata dell'appalto.



Il corrispettivo sarà liquidato dal Comune in tre quote annuali di uguale importo e con le seguenti scadenze:

- il 50% di ciascuna quota successivamente all'1 agosto di ogni anno;
- il 50% restante successivamente al 10 ottobre di ciascun anno.

La fatturazione dovrà avvenire esclusivamente in modalità elettronica ai sensi del D.M. 55/2013 e dovrà contenere i seguenti dati: C.I.G. 7063102029, numero impegno di spesa, Codice Ufficio: 3VSMJZ.

ART. 5 – Oneri dell'appaltatore

Saranno a carico dell'appaltatore tutti gli oneri e spese relativi alla gestione di tutti i servizi oggetto dell'appalto quali:

1. spese per il personale. Il personale adibito al servizio dovrà essere munito di brevetto d'assistenza ai bagnanti in corso di validità e dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore (inclusa la data di nascita) e l'indicazione del datore di lavoro;
2. tutta la segnaletica a terra e a mare e relativi materiali, previsti da regolamenti e normative applicabili all'appalto;
3. tutte le attrezzature di salvataggio e personali per l'operatore secondo quanto previsto dalla legge, regolamenti e ordinanze;
4. la conservazione e la manutenzione di tutte le attrezzature di proprietà del Comune di Ancona affidate all'atto della consegna del servizio, anche al di fuori del periodo di utilizzo, per tutta la durata dell'appalto;
5. tutte le spese per l'acquisto dei materiali di consumo, per gli interventi di manutenzione e di tutti i prodotti necessari alla conduzione del contratto;
6. il pagamento di tutte le tasse, imposte e bolli derivanti dalla gestione del contratto.

ART. 6 - Personale utilizzato dall'appaltatore

L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni.

L'appaltatore deve espressamente garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali e antinfortunistiche previste dalla vigenti disposizioni di legge e pertanto espressamente solleva l'Amministrazione comunale dal rispondere, sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie, nonché alle assicurazioni per il personale suddetto.

L'appaltatore è tenuto a presentare, prima della stipula del contratto, copia della polizza di **Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO)** per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta e oggetto dell'appalto (inclusi soci o prestatori di lavoro, subordinati e parasubordinati, di cui l'appaltatore si avvalga), comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

ART. 7 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Il presente appalto non presenta rischi di interferenza così come evidenziati dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, pertanto non è necessario elaborare un unico documento di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) e conseguentemente i costi per la sicurezza derivanti dalle interferenze sono pari a zero; tuttavia tale documento potrà essere redatto dall'amministrazione, anche su richiesta dell'appaltatore, in caso di modifiche tecniche o logistiche che possano incidere sulle modalità organizzative e/o operative.

Il personale incaricato dall'appaltatore, durante lo svolgimento in regime del presente appalto, dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore (inclusa la data di nascita) e l'indicazione del datore di lavoro.



L'appaltatore dovrà fornire alla committenza, prima dell'inizio dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) di cui all'art. 89 – lettera h) e dell'Allegato XV – punto 3 del D.Lgs. 81/2008, in riferimento ai servizi, attività e lavori compresi nell'appalto.

Il comune, nell'ambito della cooperazione e del coordinamento di cui all'art. 26 – comma 2, lettera a) del D.Lgs. 81/2008, rimane a disposizione dell'aggiudicatario per ogni eventuale necessaria informazione richiesta in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di igiene del lavoro.

ART. 8 - Responsabilità del appaltatore – Coperture assicurative

L'appaltatore, con effetto dalla data di decorrenza dell'appalto, si obbliga a stipulare con primario Assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto, un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi di **Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)**, per danni arrecati a terzi (tra i quali l'Amministrazione comunale e i propri dipendenti), in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto del presente appalto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a €. 3.000.000,00, e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:

- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'appaltatore, che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo (volontari, titolari di contratti di collaborazione, ecc.), sino alla concorrenza di un importo non inferiore a €. 3.000.000 per sinistro;
- danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con l'appaltatore, che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo (volontari, titolari di contratti di collaborazione, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale, sino alla concorrenza di un importo non inferiore a €. 3.000.000 per sinistro.

Qualora le coperture sopra descritte prevedano scoperti e/o franchigie per sinistro, resta inteso che gli importi delle stesse restano ad esclusivo carico dell'appaltatore; pertanto gli importi degli indennizzi eventualmente dovuti ai danneggiati verranno risarciti integralmente.

ART. 9 – Garanzia fidejussoria

L'appaltatore è obbligato a costituire una **garanzia fidejussoria del 10% (dieci per cento) dell'importo totale del contratto**, fissa e invariabile per tutta la durata dell'appalto.

La fidejussione, a scelta dell'appaltatore, può essere costituita mediante:

- a) fidejussione bancaria prestata da istituti di credito o da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993;
- b) fidejussione assicurativa prestata da primarie imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni;
- c) fidejussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

La fidejussione deve prevedere espressamente:

- a) l'impegno del garante nei confronti del Comune, nei limiti della somma garantita, al risarcimento dei danni da questo subiti in conseguenza dell'inadempimento, da parte dell'appaltatore, delle obbligazioni previste nel contratto e del pagamento delle penali, salva comunque la risarcibilità del maggior danno;
- b) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- c) il pagamento dell'importo dovuto a prima richiesta entro 15 giorni dalla richiesta medesima e la sua operatività a prima richiesta e con l'obbligo per il garante di versare la somma garantita entro un termine massimo di 15 giorni naturali e consecutivi;
- d) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
- e) la competenza del Foro di Ancona per eventuali controversie derivanti dal contratto;



f) efficacia della polizza fino alla comunicazione di svincolo da parte del Comune.
Il Comune può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della garanzia fidejussoria ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

ART. 10 – Rapporti con il Comune

Per il Comune di Ancona l'appalto farà capo esclusivamente allo Sportello Unico Integrato, al quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni.

L'appaltatore dovrà indicare la persona o le persone referenti, individuate quali responsabili della gestione del contratto, e i loro recapiti.

Le stesse saranno le uniche titolate ai rapporti con la stazione appaltante.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli per verificare il completo rispetto di tutte le norme contrattuali e di tutti gli impegni e obblighi assunti.

Eventuali operazioni e interventi rilevati dall'ente dovranno essere eseguiti entro il termine massimo di 24 ore dalla comunicazione ai recapiti del appaltatore.

Al termine dell'appalto le attrezzature e strutture delle postazioni di salvataggio, a eccezione di quelle di proprietà dell'appaltatore, dovranno essere restituite al Comune di Ancona in buono stato di conservazione e funzionamento, redigendo apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Il Comune è esonerato da obblighi e responsabilità di qualsiasi natura derivanti dall'esecuzione del contratto e da rapporti dell'appaltatore con terzi.

ART. 11 - Subappalto

E' ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. 50/2016.

Le parti che possono essere oggetto di subappalto sono:

- a) salvataggio e sorveglianza balneare
- b) posizionamento e recupero boe e gavitelli
- c) affissione e rimozione cartelli divieto temporaneo di balneazione

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 gli affidamenti in subappalto non potranno superare il 30% del valore del servizio indicato all'**Allegato 3**.

A tal fine l'appaltatore dovrà dichiarare nell'offerta la parte di servizio che intende eventualmente subappaltare a terzi, nei limiti della vigente normativa.

L'affidamento in subappalto o in cottimo sarà consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, alle condizioni tutte previste nel D.Lgs. 50/2016.

ART. 12 - Penali

Nel caso in cui i servizi di cui al presente capitolato, per qualsiasi ragione imputabile all'appaltatore, siano interrotti, ovvero siano eseguiti in modo non conforme, sarà applicata dal Responsabile del Procedimento una penale di €. 150,00 (centocinquanta) per ciascuna violazione, fatta salva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale.

Qualora l'appaltatore non proceda a versare la somma dovuta a titolo di penali, l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva.

ART. 13 - Risoluzione del contratto

Il contratto di appalto viene risolto e cessa nei casi e con le modalità previste nell'art. 176 del D.Lgs. 50/2016.

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo delle penali pari a euro 600,00 (seicento/00), ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore quali

- a) l'appaltatore rifiuti di prendere in consegna il servizio;
- b) per la presenza di n. 3 (tre) contestazioni e applicazione di penali per non aver ottemperato agli obblighi contrattuali;
- c) l'appaltatore sia dichiarato fallito o sia concluso nei suoi confronti un qualsiasi procedimento concorsuale in procedure fallimentari;

- d) l'appaltatore abbia procurato danni di particolare rilevanza e gravità;
- e) sia riscontrata la violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- f) l'appaltatore si renda colpevole di frodi nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- g) avvenga la cessione a terzi del contratto.

In tal caso il comune avrà la facoltà di incamerare la garanzia fidejussoria, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'appaltatore.

Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso trova applicazione l'articolo 1453 del codice civile.

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 – comma 9 bis della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In caso di risoluzione, i beni oggetto dell'appalto dovranno essere riconsegnati al Comune contestualmente alla risoluzione.

ART. 14 – Spese contrattuali

Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto, diritti di segreteria, bolli, registrazione e conseguenti saranno a carico del appaltatore.

ART. 15 – Definizione delle controversie

Per eventuali controversie in sede giudiziaria sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

ART. 16 – Recesso per sopravvenuta disponibilità convenzione CONSIP

Il Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, ha diritto di recedere dal contratto, previa comunicazione con preavviso non inferiore a quindici giorni, qualora relativamente al servizio oggetto del presente capitolato si accerti la disponibilità di convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'operatore economico aggiudicatario e quest'ultimo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità ad esse.

In caso di recesso all'appaltatore verranno pagate le prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non eseguite.

ART. 17 – Norme finali

I termini e le comminatorie del presente capitolato operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'appaltatore.

Per tutto quanto non indicato nel presente capitolato si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle altre disposizioni vigenti in materia.

ART. 18 - Estensione degli obblighi di condotta previsti per i dipendenti pubblici.

L'Impresa prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Ancona di cui dichiara di aver preso visione sul sito internet dell'Ente – sezione amministrazione trasparente sottosezione documenti generali – e si obbliga a far osservare ai propri personale e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

Art. 19 - Clausola risolutiva espressa

Il Comune, fatto salvo il risarcimento del danno, si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456, in caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato al D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e del codice di comportamento adottato dal Comune di Ancona con deliberazione della Giunta comunale n.419 del 30 dicembre 2013 senza che occorra a tal fine alcun atto di costituzione in mora o altra formalità.

ALLEGATO 1

OGGETTO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA' DI POSIZIONAMENTO DEI CARTELLI DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE

Obblighi dell'appaltatore

L'appaltatore si impegna a svolgere le attività di seguito indicate:

- procedere al posizionamento dei cartelli di “divieto temporaneo di balneazione” sulle apposite plance già collocate sulla battigia dal Comune di Ancona. Tale posizionamento deve avvenire a ricezione della comunicazione a mezzo mail di Multiservizi spa inviata all'indirizzo mail “ balneazioneancona@ankonet.eu ”. L'appaltatore deve garantire il servizio di posizionamento dei cartelli tempestivamente e comunque secondo le seguenti modalità:
 - entro e non oltre le 7,30 del giorno di ricevimento della comunicazione in caso di scolmatura notturna (tra le ore 0,00 e le ore 7,00)
 - entro e non oltre una ora dalla ricezione della comunicazione negli altri orari fino alle 24,00.

I Cartelli sono posizionati come indicato nell'Allegato 1/A;

- dare conferma immediata mediante comunicazione, con relativa foto allegata, a gruppo Whatsapp appositamente istituito dall'URP del Comune di Ancona dell'avvenuto posizionamento dei cartelli di cui al punto precedente, nonché delle eventuali anomalie riscontrate (es. mancanza di una o più plance ecc...). Il report (Allegato 1/B) del singolo servizio effettuato deve essere trasmesso, datato e sottoscritto all'U.O Igiene e Sanità ad entrambi gli indirizzi mail : stubia@comune.ancona.it e farmai@comune.ancona.it ;
- procedere alla rimozione tempestiva dei cartelli alla ricezione dal Comune di Ancona della comunicazione di riapertura della balneazione, tramite mail “balneazioneancona@ankonet.eu”;
- assicurare il servizio tempestivamente e con la pronta disponibilità di mezzi e risorse umane senza alcuna interruzione.

Impegni del COMUNE DI ANCONA

Il Comune di Ancona si impegna a:

- fornire all'appaltatore mediante verbale di consegna appositamente firmato dalle parti, i cartelli di divieto temporaneo di balneazione in numero adeguato, da posizionare secondo l'Allegato 1/A;
- fornire i supporti necessari in numero adeguato (fascette per applicazione cartelli, plance o altro supporto);
- comunicare immediatamente ai responsabili individuati dall'appaltatore qualsiasi variazione.

ALLEGATO 1/A

PUNTI DI POSIZIONAMENTO DEI CARTELLI DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE

cartello n. 11	spiaggia libera fronte supermercato "SI"	cartello su doccia
cartello n. 12	ponte Manarini	cartello su mura c.a. ferrovia
cartello n. 13	fronte residenza "Anni Azzurri"	cartello su mura c.a. ferrovia
cartello n. 14	lato sx residenza "Anni Azzurri"	cartello su mura c.a. ferrovia
cartello n. 15	altezza negozio ortopedia	cartello su palo
cartello n. 16	altezza strada di Colleameno	cartello su palo
cartello n. 17	altezza fabbricato Bignamini	cartello su doccia
cartello n. 18	accesso "Circolo Arti e Mestieri" dir. Palombina	cartello su doccia
cartello n. 19	accesso "Circolo Arti e Mestieri" dir. Palombina	cartello su doccia



ALLEGATO 1/B

MODELLO REPORT PER POSIZIONAMENTO CARTELLI DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE

ATTIVITA' PER DIVIETI TEMPORANEI DI BALNEAZIONE
RAPPORTO DI SERVIZIO DEL GIORNO

SCOLMATORI

TURNO: mattina/orario pomeriggio/orario sera/orario

SERVIZIO SVOLTO DA OPERATORE

1)(COGNOME E NOME)

2) (COGNOME E NOME)

3)(COGNOME E NOME)

4) (COGNOME E NOME)

VEICOLO IMPEGNATO: (MARCA/MODELLO/TARGA)

SERVIZIO SVOLTO:


affissione cartelli rimozione cartelli controllo arenile e/o anomalie sulle plance

ANOMALIE RISCONTRATE:

Il legale rappresentante

NB: Trasmettere all'U.O. IGIENE E SANITA' via mail agli indirizzi stubia@comune.ancona.it
e farmai@comune.ancona.it entro gg.3 dall'effettuazione dell'intervento.





area interessata
dall'intervento

Al. 2

Posizionamento boe e gavitelli
sulle spiagge libere comunali
"Area Passetto"

[Handwritten signature]



area interessata
dal posizionamento

AII. 2 Posizionamento boe e gavitelli
sulle spiagge libere comunali
"area Passetto (zona piscina)



ALL 2 Post-Planamento e/o Gaviochi
Sulle spiagge libere comunali
e spiagge libere

A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.

STIMA DEL VALORE DEL SERVIZIO

La stima è costituita da una valutazione dei costi derivanti dalle spese necessarie per assicurare l'esecuzione di tutte le prestazioni e servizi affidati dall'ente nell'ambito dell'appalto (salvataggio e sorveglianza balneare, posizionamento boe e gavitelli, posizionamento cartelli divieto temporaneo di balneazione).

Gli importi sono indicati al netto dell'IVA.

L'appalto avrà la durata di tre anni, coincidenti con le stagioni balneari 2017 – 2018 – 2019 come definite dagli atti delle Amministrazioni competenti.

La presente stima ha lo scopo di valutare se, alle condizioni stabilite dal capitolato speciale, l'appalto sia sostenibile e permetta, oltre al recupero dei costi sostenuti, anche un utile d'impresa.

Sono stati adottati metodi di valutazione e di calcolo dei costi tenendo conto sia dei dati storici disponibili che di elaborazioni ex-novo.

Di seguito sono specificati le informazioni e i calcoli che hanno determinato le cifre della stima, come riassunte nella tabella riepilogativa.

SALVATAGGIO E SORVEGLIANZA BALNEARE

Per ciascuna stagione balneare (come definita dal Regolamento Regione Marche n. 2/2004) sono stati conteggiati i giorni dei mesi di giugno – luglio – agosto e settembre nei quali deve essere reso il servizio, con il seguente risultato:

Stagione balneare 2017

- spiaggia del Passetto: 1 postazione per 88 giorni complessivi (23 a giugno – 31 a luglio – 31 ad agosto – 3 a settembre)

- spiaggia di Torrette/Palombina: n. 2 postazioni per 88 giorni cadauna (23 a giugno – 31 a luglio – 31 ad agosto – 3 a settembre) – totale 176 giorni e n. 1 postazione per 40 giorni complessivi (tra i mesi di luglio e agosto)

Stagione balneare 2018

- spiaggia del Passetto: 1 postazione per 88 giorni complessivi (24 a giugno – 31 a luglio – 31 ad agosto – 2 a settembre)

- spiaggia di Torrette/Palombina: n. 2 postazioni per 88 giorni cadauna (24 a giugno – 31 a luglio – 31 ad agosto – 2 a settembre) – totale 176 giorni e n. 1 postazione per 40 giorni complessivi (tra i mesi di luglio e agosto)

Stagione balneare 2019

- spiaggia del Passetto: 1 postazione per 86 giorni complessivi (23 a giugno – 31 a luglio – 31 ad agosto – 1 a settembre)

- spiaggia di Torrette/Palombina: n. 2 postazioni per 86 giorni cadauna (23 a giugno – 31 a luglio – 31 ad agosto – 1 a settembre) – totale 172 giorni e n. 1 postazione per 40 giorni complessivi (tra i mesi di luglio e agosto)

Ai sensi del citato Regolamento Regionale n. 2/2004 il servizio deve essere reso per 8 ore giornaliere (dalle 10,00 alle 18,00), per un totale complessivo di 7248 ore.

Il costo unitario del personale è stato stimato in 16,00 euro/orarie.

Pertanto il costo totale stimato ammonta a euro 115.968,00.

POSIZIONAMENTO CARTELLI DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE

L'appaltatore deve provvedere al posizionamento e alla rimozione della cartellonistica di avviso ai bagnanti dei divieti temporanei di balneazione conseguenti alla emanazione di specifiche ordinanze.

Non essendo possibile prevedere a priori il numero degli interventi richiesti, variabili a seconda delle eventuali ordinanze che si renderà necessario emanare, si è provveduto ad un calcolo forfettario sulla base della stagione balneare 2016, per una spesa stimata di euro 2.300,00 per ciascuna stagione balneare, totale euro 6.900,00.

POSIZIONAMENTO BOE E GAVITELLI

L'appaltatore deve fornire, posizionare, mantenere in opera e rimuovere alla fine di ciascuna stagione balneare boe e gavitelli di delimitazione degli specchi d'acqua riservati alla balneazione, secondo le indicazioni contenute nella ordinanza di sicurezza balneare emessa annualmente dalla Capitaneria di Porto.

Si è provveduto a misurare la lunghezza delle spiagge dove devono essere posizionate le sopra citate attrezzature, con il seguente risultato:

- spiaggia di Torrette/Palombina: mt. 1790 circa

- spiaggia del Passetto: mt. 1200 circa (Passetto mt. 550 – spiaggia Grotta Azzurra mt. 310 – spiaggia Passetto zona piscina mt. 340).

Sulla base delle prescrizioni impartite dalla Capitaneria di Porto per le passate stagioni, è stata stimata la fornitura e il posizionamento di circa n. 40 boe e gavitelli per una spesa di euro 4.600,00 per ciascuna stagione balneare, totale euro 13.800,00.

TABELLA RIEPILOGATIVA

Costi totali stimati

Salvataggio e sorveglianza balneare	euro 115.968,00
Posizionamento cartelli divieto temporaneo di balneazione	euro 6.900,00
Posizionamento boe e gavitelli	<u>euro 13.800,00</u>
Sommano	euro 136.668,00
Spese generali (stimate 4%)	<u>euro 5.466,72</u>
Totale costi appalto	euro 142.134,72
Utile d'impresa (stimato 5%)	<u>euro 7.106,74</u>
Importo a base di gara	euro 149.241,46